



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201501627

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 58 del 27/11/2015

Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Riferimenti: DPCM 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” - (GU n.263 del 11.11.2015). Circolare Fofi n. 9601

Si segnala che sulla Gazzetta dell’11 novembre è stato pubblicato il D.P.C.M. 178/2015 recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario”.

Come evidenziato dal Ministero della Salute sul proprio sito internet, prende così ufficialmente il via l’utilizzo su tutto territorio nazionale di questo strumento, finalizzato ad agevolare **l’assistenza al paziente e l’integrazione delle diverse competenze professionali in ambito sanitario**. Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali, consentirà non solo al paziente di poter disporre facilmente di tutte le notizie relative al suo stato di salute, ma permetterà anche al medico di accrescere la qualità e tempestività delle decisioni da adottare.

In proposito si rammenta che - a seguito dell’approvazione di un emendamento a firma del Sen. Mandelli, presentato nel corso dell’iter di conversione al Senato del DL 179/2012 - è stato, introdotto quale parte specifica del FSE, il **dossier farmaceutico**, ossia un’apposita sezione **aggiornata a cura della farmacia** che effettua la dispensazione, tramite la quale sarà possibile ricostruire la storia farmacologica del paziente, favorendo la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.

In merito ai contenuti del DPCM 178/2015, si evidenzia quanto segue:

Il provvedimento definisce anzitutto i contenuti del FSE, rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti (tra cui è appunto ricompreso il dossier farmaceutico) che dovrà essere uguale per tutti i fascicoli istituiti dalle Regioni e Province autonome. Tra i documenti che dovranno essere presenti in tutti fascicoli si segnala inoltre il **Profilo sanitario sintetico**, redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, che **riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta**.

Nel rispetto della normativa in materia di privacy il FSE può essere alimentato e consultato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito. In particolare, il regolamento disciplina nel dettaglio la titolarità del trattamento dei dati, l’accesso alle informazioni e l’informativa che deve essere fornita agli assistiti.

Possono alimentare il FSE i seguenti soggetti:

- a) il personale che opera all’interno delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie, attraverso le diverse articolazioni professionali ed organizzative;
- b) i medici convenzionati con il SSN, i loro sostituti e il personale di studio nel rispetto delle specifiche competenze;

c) ogni altro soggetto, anche convenzionato, che abbia titolo e che operi all'interno del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali.

In aggiunta ai suddetti soggetti, anche l'assistito può alimentare il FSE, inserendo, tramite una sezione riservata (il **taccuino personale** dell'assistito previsto dall'articolo 4 del DPCM), dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN. I dati e i documenti inseriti nel taccuino sono informazioni non certificate dal SSN e devono essere distinguibili da quelli inseriti dagli altri soggetti.

Le modalità ed i profili di accesso al FSE in funzione dei ruoli professionali sono specificati nel disciplinare tecnico, allegato al decreto in oggetto, che menziona espressamente il farmacista tra i soggetti abilitati all'accesso.

* * *

Si evidenzia infine che, per la concreta operatività del FSE, bisognerà ora attendere che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, tutte le Regioni, entro il 31 dicembre 2015 (termine perentorio e non ordinatorio), elaborino con l'Agenzia per l'Italia digitale un sistema unificato in grado di assicurare la piena e concreta interoperabilità dei FSE sull'intero territorio nazionale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama